

MIGRANTI

«Il caso Hirsi? Non giustifica il blocco delle navi»

Sul possibile stop alle ong parla l'avvocato Anton Giulio Lana, il legale che preparò il ricorso alla Corte di Strasburgo

CARLO LANIA

■ «Ho voluto battere un colpo per riaffermare un principio: la responsabilità degli Stati di bandiera di una nave». A «battere il colpo» è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che spiega così il probabile divieto di sbarco dei migranti che da giorni si trovano a bordo delle navi di due ong. Dietro la decisione, ha proseguito il ministro in un'intervista alla «Stampa», ci sarebbe «il famoso caso Hirsi», quando nel 2012 la Corte di Strasburgo condannò l'Italia per aver riportato in Libia un gruppo di migranti soccorso dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza. 24 di loro, 11 somali e 13 eritrei, presentarono ricorso. «L'intera sentenza - prosegue Piantedosi - ruotava attorno al principio che se un migrante sale su una nave in acque internazionali, tutto il resto è responsabilità del Paese di bandiera». Principio che oggi il titolare del Viminale vorrebbe applicare anche alle due navi che battono bandiera norvegese e tedesca.

Anton Giulio Lana, presidente dell'Unione forense dei diritti umani, è uno degli avvocati autori del ricorso presentato all'epoca alla Corte di Strasburgo.

Avvocato Lana, il ministro Piantedosi afferma di voler ristabilire la responsabilità degli Stati di bandiera, e per questo cita la sentenza Hirsi. E' una interpretazione corretta?

A mio modo di vedere non è una citazione corretta quella della sentenza Hirsi perché ha a che fare con una fattispecie diversa. Nel caso Hirsi le persone erano state soccorse da un'imbarcazione delle forze militari italiane ed erano state nottetempo riportate in Libia. Oggi abbiamo a che fare con delle imbarcazioni a cui potrebbe non essere consentito di entrare nelle acque territoriali italiane.



Un intervento della Ocean Viking in soccorso di alcuni migranti foto Lapresse. In alto a destra l'avvocato Anton Giulio Lana

Una situazione assimilabile più a quella dell'Aquarius. Quindi la citazione di Hirsi e della sua giurisprudenza con riferimento al tema della bandiera è fuorviante. Più pertinente è il riferimento al divieto, di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, di respingimento del rifugiato.

Che poi è la sostanza della sentenza Hirsi, il divieto di effettuare respingimenti.

La questione è molto complicata. Il divieto di respingere una persona che rischia la sua vita a causa delle varie forme di violazione dei diritti umani è previ-

sto dalla Convenzione di Ginevra ed è un orientamento della Corte europea ha sposto. Nella sentenza Hirsi viene cristallizzato in riferimento ai respingimenti in alto mare, ma già c'erano sentenze precedenti riferite alle espulsioni, e per questo è importante. Nel caso delle due navi delle ong si ha a che fare con una fattispecie diversa nel senso che si vorrebbe impedire a due imbarcazioni di organizzazioni non governative di recarsi presso il porto sicuro più vicino, quindi a mio modo di vedere si viola l'articolo 33 della

Convenzione di Ginevra, ma anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che sancisce il diritto di richiedere asilo. E infine si viola la norma dell'articolo 4 del protocollo addizionale alla Convenzione europea che è quella che vieta le espulsioni e, in senso più ampio, i respingimenti automatici. Alle ong, viene in soccorso anche la Convenzione per la ricerca e salvataggio in mare che prevede che le persone soccorse in mare debbano essere portate nel luogo sicuro più vicino.

I giudici di Strasburgo nella sentenza sottolineano comunque la responsabilità degli Stati e qui invece parliamo di imbarcazioni di organizzazioni non governative. In questo caso si può sostenere che eventuali richieste di asilo possono essere presentate a bordo e se ne debba occupare lo Stato di bandiera?

Dubito che le richieste di asilo possano essere presentate in questi Paesi, ma quello che a mio avviso non può assolutamente essere fatto è trattenere queste persone in condizioni di non sicurez-



za e di impedire loro di approdare nel porto sicuro più vicino. **Come si concilia questo obbligo con un eventuale divieto ad entrare nelle acque territoriali italiane?**

Non si concilia perché è una violazione del diritto internazionale. Una violazione del diritto internazionale consuetudinario che trova spazio anche nella nostra Costituzione all'articolo 10. **Si continua a trattare la questione delle navi delle ong come se riguardasse le politiche migratorie di uno Stato e non come una conseguenza dell'obbligo giuridico di salvare persone che si trovano in difficoltà.**

Torniamo a quanto detto: l'obbligo giuridico di ricerca e salvataggio in mare trova la sua disciplina nelle convenzioni internazionali e quindi è vincolante per gli Stati membri. Probabilmente siccome si tratta di un fenomeno non episodico ma strutturale, occorrerebbe una risposta organica da parte del nostro Paese e più in generale da parte dell'Europa. Parliamo di un fenomeno che ha ormai una storia, quindi non è accettabile farsi trovare sempre impreparati in vicende che hanno a che fare con la vita delle persone.